REGOLAMENTO (CEE) N. 632/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1988

recante soppressione dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, punto 4 e l'articolo 243, punto 4,

considerando che uno Stato membro è autorizzato dal Consiglio a mantenere alcuni aiuti nazionali nel settore delle olive da tavola fino al 31 dicembre 1989 ; che a partire dal 1° gennaio 1990 i dazi doganali applicabili alle olive da tavola in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo che sussisterebbero sarebbero minimi ; che alcuni paesi terzi beneficiano di esenzioni, per le olive da tavola, dai dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; che sembra dunque opportuno sopprimere questi dazi doganali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, punto 1 e all'articolo 243, punto 1 dell'atto di adesione, sono soppressi per i seguenti prodotti in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo :

Codice NC	Designazione delle merci
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati :
0709 90	– altri :
	– – Olive :
0709 90 31	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati :
0710 80	– altri ortaggi o legumi :
0710 80 10	– – Olive
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nella stato in cui sono presentati :
0711 20	– Olive :
0711 20 10	– – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1)
0712	Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :
0712 90	– altri ortaggi o legumi ; miscele di ortaggi o legumi :
ex 0712 90 90	– – altri :
	– Olive

Codice NC	Designazione delle merci
2001	Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :
2001 90	– altri :
ex 2001 90 90	– – altri : – Olive
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati :
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi :
ex 2004 90 30	– – Crauti, capperi e olive : – Olive
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati :
2005 70 00	– Olive

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4153/87 della Commissione (1) è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 17.